



Comune di Esino Lario
Provincia di Lecco

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 65 IN DATA 12-12-2025**

OGGETTO:	APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO A PARTIRE DAL 1° FEBBRAIO 2026
-----------------	---

L'anno **duemilaventicinque** addì **dodici** del mese di **Dicembre** alle ore **20:00** nella sala delle riunioni.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano;

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
PENSA PIETRO	Sindaco	X (in modalità telematica)	
NASAZZI NICOLA	Assessore	X	
DELL'ERA MAURA	Vice Sindaco	X	
Presenti – Assenti		3	0

Assiste alla seduta il Dott. LORENZO LUCERI in modalità telematica.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PIETRO PENSA – nella sua qualità di Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO A PARTIRE DAL 1° FEBBRAIO 2026.

LA GIUNTA COMUNALE

premesso che l'art. 172 del D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267 prevede che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali vengono determinate le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e i servizi locali, nonché i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale;

visto che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale»:

- a) ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) ha previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) ha disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

richiamato l'art. 180 del D.L. 34/2020 che è intervenuto sulla disciplina in materia di imposta di soggiorno;

richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28.11.2025, con la quale è stata istituita e regolamentata l'imposta di soggiorno nel Comune di Esino Lario;

richiamato il sopra citato Regolamento, che all'articolo 4 denominato “Misura dell'imposta”:

- comma 1 demanda alla Giunta Comunale la competenza per decidere le modifiche tariffarie;
- comma 3 delibera che l'imposta si applica fino ad un massimo di 15 (quindici) pernottamenti consecutivi nel Comune di Esino Lario;

richiamato il sopra citato Regolamento, che all'articolo 5 denominato “Esenzioni”:

- comma 1 che elenca i casi di esenzione:
 - a) i minori di 14 anni;
 - b) i residenti nel comune di Esino Lario;
 - c) il personale dipendente della struttura ricettiva;
 - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria;
 - e) i volontari che prestano servizio in occasioni di calamità;
 - f) i soggetti a cui è stata riconosciuta la condizione di handicap in stato di gravità ai sensi della Legge 104/92 Art. 3, comma 3, ed un loro accompagnatore;
 - g) le forze dell'ordine, i militari, i Vigili del Fuoco, nell'esercizio delle loro funzioni anche laddove impossibilitati, per motivi di sicurezza, a compilare dichiarazioni attestanti eventuali incarichi speciali

visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

visto il progetto del bilancio di previsione 2026-2028;

ritenuto di dover introdurre le tariffe relative all'imposta di soggiorno a partire dal 1° febbraio 2026 con lo scopo di incrementare i servizi turistici sul territorio comunale e promuovere la destagionalizzazione dell'offerta turistica;

acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visti:

- la L.241/1990 e ss. mm. e ii.;
- il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii. e in particolare l'art. 48 in merito alla propria competenza a deliberare;
- la Legge Regionale n.27 del 01.10.2015 avente ad oggetto "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo" che riclassifica le strutture ricettive secondo nuove distinzioni;
- il Titolo X (Disciplina regionale dell'agriturismo) della Legge Regionale n.31 del 05.12.2008 avente ad oggetto "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";

- l'art.4 (Regime fiscale delle locazioni brevi) del Decreto Legge n.50 del 24.04.2017, convertito nella Legge n.96 del 21.06.2017 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”
- lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

- Di richiamare** e approvare espressamente la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi dell'art. 3, L. 241/1990;
- di stabilire**, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino a successiva modifica, le tariffe dell'Imposta di Soggiorno, per massimo 15 notti, come di seguito specificate:

ATTIVITA' RICETTIVE ALBERGHIERE	TARIFFA (a persona per ogni giorno di pernottamento)
Alberghi, Hotel, Alberghi Diffusi, Condhotel 1-2-3 stelle	€ 1,00
Alberghi, Hotel, Alberghi Diffusi, Condhotel 4 stelle	€ 1,50
Alberghi, Hotel, Alberghi Diffusi, Condhotel 5 stelle e 5 stelle lusso	€ 2,00
Residenze turistico-alberghiere	€ 1,00

ATTIVITA' RICETTIVE NON ALBERGHIERE	TARIFFA (a persona per ogni giorno di pernottamento)
Foresterie Lombare	€ 1,00
Locande	€ 1,00
Case e appartamenti per ferie e vacanze	€ 1,00
Bed & Breakfast	€ 1,00
Ostelli per la gioventù	€ 1,00
Agriturismo	€ 1,00
Villaggi turistici	€ 1,00
Rifugi Alpinistici, escursionistici, bivacchi fissi	€ 1,00
Altri esercizi e alloggi privati	€ 1,00
Aziende ricettive all'aria aperta / campeggi	€ 1,00
Locazione Turistica	€ 1,00

- di dare atto** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;
- di demandare** all'Ufficio Tributi tutti gli adempimenti connessi alla presente deliberazione;

5) **di disporre**, ai sensi dell'art. 32 - comma 1 della Legge n. 69/2009, la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo pretorio online, per 15 giorni consecutivi, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Esino Lario.

6) **di dare atto** che la presente deliberazione verrà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente", alla voce "Provvedimenti" in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di trasparenza amministrativa.

Successivamente, atteso il rilievo dell'oggetto, i profili operativi del dispositivo e la connessa esigenza di rendere quanto più celere la concretizzazione degli effetti, e pertanto riscontrati i contrassegni dell'urgenza, la presente deliberazione, con separata e unanime votazione favorevole resa nei modi di legge, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.lgs. 267/2000.

Deliberazione n. 65 del 12-12-2025

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
PIETRO PENSA

Il Segretario
LORENZO LUCERI

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
LORENZO LUCERI